SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2004.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3371) . . . . Pag. 3

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2004.

Disposizioni di protezione civile, concernenti l'utilizzo di mezzi e materiali, finalizzate a prestare soccorso alle vittime dell'atto terroristico verificatosi nel territorio della Federazione russa, nella regione dell'Ossezia, città di Beslan. (Ordinanza n. 3374) . . . . Pag. 3

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2004.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3375) . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 settembre 2004.

Variazione di prezzo di due marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE . . . . Pag. 8

Ministero della salute

DECRETO 1° aprile 2004.

Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2003/2004 ed assegnazione delle borse di studio per l'anno accademico 2003/2004 . . . . Pag. 9

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 10 maggio 2004.

Istituzione di nuovi biglietti d'ingresso per il Castello di Agliè . . . . Pag. 13

DECRETO 7 luglio 2004.

Istituzione di un biglietto integrato per l'ingresso a Villa d'Este, in occasione della mostra «Pericle Fazzini» . Pag. 13

DECRETO 22 luglio 2004.

Istituzione di un biglietto integrato per l'ingresso alla Rocca Roveresca di Senigallia e ai musei civici inseriti nel circuito museale cittadino . . . . Pag. 14

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 9 settembre 2004.

Metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali - supplemento n. 18; recepimento della direttiva 2003/126/CE . . . . Pag. 14

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 15 settembre 2004.

Termine di scadenza per l'approvazione dei provvedimenti regionali di rimodulazione dei Piani operativi, relativi al programma sperimentale denominato «20.000 abitazioni in affitto» . . . . Pag. 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 29 luglio 2004.

Modificazione dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04. (Deliberazione n. 137/04) . . . . Pag. 24

DELIBERAZIONE 9 agosto 2004.

Modifiche ed integrazioni all'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, in materia di regimi tariffari speciali. (Deliberazione n. 148/04) . . . . Pag. 26

DELIBERAZIONE 2 settembre 2004.

Modifiche della deliberazione n. 26/01 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di organizzazione e funzionamento dell'Autorità medesima. (Deliberazione n. 149/04). Pag. 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 15 settembre 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 31

Ministero delle attività produttive: Avviso relativo al trasferimento del regime di deposito franco della società «Aeroporti di Roma S.p.a.». . . . . Pag. 31

Agenzia delle entrate: Comunicato di rettifica relativo al modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale», con le relative istruzioni per la compilazione, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 2 agosto 2004. . . . . Pag. 31

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2004.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3371).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3337 del 13 febbraio 2004, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria»;

Viste le note del 22 marzo 2004 e del 20 luglio 2004 del presidente della regione Calabria con cui il medesimo presidente rassegna le dimissioni dall'incarico di commissario delegato per l'emergenza summenzionata;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il dott. Domenico Bagnato è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio, esercitando i relativi poteri conferiti con le ordinanze di protezione civile di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A09217

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2004.

Disposizioni di protezione civile, concernenti l'utilizzo di mezzi e materiali, finalizzate a prestare soccorso alle vittime dell'atto terroristico verificatosi nel territorio della Federazione russa, nella regione dell'Ossezia, città di Beslan. (Ordinanza n. 3374).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 23 luglio 2002, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, che prevede, nell'ambito delle attività inerenti all'organizzazione ed alla gestione degli interventi in caso di emergenza, l'utilizzo di nuclei operativi di emergenza anche all'estero;

Considerato che nella città di Beslan si è verificato un gravissimo atto terroristico che ha determinato la morte ed il ferimento dei numerosi ostaggi sequestrati;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale, partecipa attivamente alle azioni di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, anche di natura antropica, di particolare gravità;

Considerato che nei predetti contesti il Dipartimento della protezione civile, anche mediante l'attivazione del sistema nazionale di protezione civile, può fornire fondamentali contributi connessi all'elevata caratterizzazione specialistica ed operativa delle proprie risorse umane e strumentali;

Vista la nota del Ministro per la difesa civile, emergenze e rimozione delle conseguenze di disastri naturali della Federazione russa, del 4 settembre 2004 con la quale si chiede al Dipartimento della protezione civile di contribuire a prestare soccorso alle vittime dell'atto terroristico verificatosi nella regione dell'Ossezia;

Viste le note del 4 e 5 settembre 2004, dell'ambasciata della Federazione russa, con le quali sono stati trasmessi gli elenchi delle apparecchiature mediche e dei farmaci necessari per prestare il tempestivo ed urgente soccorso alle vittime dell'atto terroristico di cui sopra;

Ravvisata, pertanto, l'imprescindibile necessità di garantire il soccorso, l'avvio della prima assistenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi in esame mediante l'invio di risorse umane e materiali, nonché attraverso la piena e completa attivazione delle componenti del Servizio nazionale della protezione civile;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in favore della Federazione russa a seguito dell'atto terroristico verificatosi nella città di Beslan, regione dell'Ossezia, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assumere tutti gli interventi e le iniziative necessari, anche utilizzando beni e materiali, per assicurare soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi.

2. Il Dipartimento della protezione civile è, altresì, autorizzato a consentire l'utilizzazione, da parte delle autorità locali, dei necessari beni e materiali da impiegarsi per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 10 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A09218

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2004.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3375).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge regionale Siciliana del 26 marzo 2002, n. 2, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002»;

Visto, in particolare, l'art. 40 della predetta legge regionale, che demanda ai prefetti territorialmente competenti la realizzazione, con i poteri di cui all'art. 14 della legge n. 225/1992, di basi eliportuali che consentano l'atterraggio ed il decollo di mezzi di soccorso nelle isole Minori ove non sia possibile il decollo e l'atterraggio di mezzi aerei;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3366 del 29 luglio 2004, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate alla realizzazione di elisuperfici di emergenza per l'atterraggio ed il decollo di mezzi di soccorso nel territorio delle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo, in provincia di Trapani»;

Vista la nota del 30 luglio 2004 del Comando operativo di vertice interforze, con la quale, in relazione alla realizzazione delle elisuperfici di emergenza nell'isole Egadi da parte del Genio guastatori di Palermo, ha rappresentato la necessità di implementare le risorse finanziarie previste nell'ordinanza di protezione civile n. 3366 del 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale», così come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale», che all'art. 1, comma 2, lettera *d)* prevede la realizzazione urgente, presso gli aeroporti e le altre strutture di transito, di opere destinate a percorsi speciali presso cui far affluire passeggeri, bagagli e merci provenienti da zone a rischio;

Considerato che nell'aeroporto di Milano Malpensa è necessario creare un ampliamento del canale sanitario al fine di evitare situazioni di criticità, come quelle già verificatesi agli inizi del 2004 con la SARS, per l'elevato numero di passeggeri da sottoporre al controllo;

Considerato, altresì, che il progetto relativo all'ampliamento del canale sanitario dell'aeroporto di Milano Malpensa, predisposto in attuazione delle «linee guida per la realizzazione e utilizzo di un canale aeroportuale» approvate in data 5 febbraio 2004 dal Gruppo permanente per la valutazione del rischio ed il controllo della SARS, è stato approvato da parte della III sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 7 luglio 2004;

Considerato, inoltre, che è necessario porre in essere interventi urgenti indispensabili al superamento della situazione di criticità sulla base di quanto rappresentato dal Ministero della salute con la nota del 12 luglio 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio 2003, concernente: «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle summenzionate ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare l'indispensabile urgenza e continuità agli interventi di ricostruzione per il comune di San Giuliano di Puglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, recante la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di presidenza italiana della Unione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2002, recante modificazioni ed integrazioni concernenti la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di presidenza italiana della Unione europea adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2004, con il quale è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2004, la dichiarazione di «grande evento» del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, n. 3247 del 30 ottobre 2002, n. 3283 del 18 aprile 2003 e n. 3313 del 12 settembre 2003;

Considerato che il giorno 29 ottobre 2004, nella città di Roma, si celebrerà la cerimonia della ratifica della Costituzione europea da parte dei Paesi partecipanti;

Ravvisata la necessità di disporre misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a garantire il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, recante: «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di presidenza italiana della Unione europea»;

Vista la nota n. 3129 del 7 maggio 2004 del Dipartimento lavori pubblici ed acque della regione Calabria;

Vista la nota n. 3441 del 28 maggio 2004 del sindaco del comune di Mormanno in provincia di Cosenza;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2847 del 17 settembre 1998, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti l'evento sismico che il 9 settembre 1998 ha colpito il territorio delle province di Potenza e Cosenza»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, recante: «Proroga dello stato di emergenza rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle aree marine interessate, nonché nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso nel territorio del comune di Orvieto, località Tordimonte;

Ravvisata la necessità di provvedere all'adozione di tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente

finalizzate alla rimozione della situazione di pericolo derivante dalla presenza del summenzionato ordigno nel territorio della provincia di Terni;

Viste le note del prefetto di Terni del 20, 25 e 30 agosto 2004 e dell'8 settembre 2004, con le quali è stata rappresentata l'esigenza di provvedere alle operazioni di brillamento dell'ordigno bellico;

Vista la nota del 19 febbraio 2003, con la quale il sindaco del comune di Lucca ha segnalato talune situazioni di rischio che potrebbero creare situazioni di pericolo ad alcune abitazioni insistenti ai piedi della Rocca del Castello di Nozzano interessato da una serie di dissesti idrogeologici, nonché la successiva nota del 5 luglio 2004, con la quale, in relazione al grave dissesto sopra citato ha trasmesso il decreto di approvazione del progetto per la messa in sicurezza del Castello;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nel territorio interessato dal sopra descritto dissesto;

Ravvisata, quindi, la necessità di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3366 del 29 luglio 2004, l'importo di € 90.000,00 è sostituito con l'importo di € 180.000,00.

Art. 2.

1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, citato in premessa ed alla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2003, n. 3285, concernente «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale», il presidente della società SEA dell'aeroporto di Milano Malpensa, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, è autorizzato, in relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, a porre in essere, con oneri a proprio carico, tutte le iniziative finalizzate all'adeguamento ed all'ampliamento del canale sanitario esistente, anche provvedendo, ove ritenuto assolutamente necessario, in deroga agli articoli 20 e 24 della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37.

2. La SEA provvede alla necessaria manutenzione periodica dei locali e degli impianti del canale sanitario, anche nei periodi di non operatività del medesimo.

3. L'Ufficio di sanità marittima, aerea e di confine di Milano, in raccordo con la competente direzione generale del Ministero della salute, sovrintende alla realizzazione dell'opera per quanto riguarda gli aspetti sanitari, verificando la conformità dei lavori alla normativa sanitaria vigente, nonché la congruità degli stessi al progetto approvato dal Consiglio superiore della sanità il 7 luglio 2004.

Art. 3.

1. Relativamente alla realizzazione degli interventi e delle opere di ricostruzione, anche infrastrutturali, per il comune di San Giuliano, l'ing. Claudio Rinaldi assume la qualità di soggetto attuatore previsto dall'ordinanza di protezione civile n. 3279/2003, e successive modifiche ed integrazioni, subentrando al provveditore regionale alle opere pubbliche del Molise - Direttore del SIIT Campania-Molise.

Art. 4.

1. Per garantire il pieno assolvimento dei compiti del Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato nello svolgimento delle attività relative alla cerimonia della ratifica della Costituzione europea da parte dei Paesi partecipanti, si applicano, fino al 31 ottobre 2004, gli articoli 1, commi 2, 3 e 5; 2, comma 7; 4, commi 1, 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313/2003, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni previste dal comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003.

2. In favore del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dei Vigili del fuoco, della Polizia municipale, del comparto sanità, della Croce rossa italiana e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, direttamente impegnato in attività connesse alle finalità di cui alla presente ordinanza, è autorizzato, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso per un complessivo importo massimo di euro 450.000,00 da ripartire con apposita decretazione del Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, da adottarsi sulla base di piani di impiego del personale trasmessi al medesimo commissario delegato entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

3. Il comune di Roma provvede alla realizzazione degli interventi e delle opere necessari a garantire il regolare svolgimento della cerimonia di cui al comma 1, avvalendosi, ove necessario, in aggiunta alle

deroghe previste dalle ordinanze n. 3199/2002, n. 3247/2002, n. 3283/2003 e n. 3313/2003 anche delle seguenti deroghe:

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 3, 4, 21 comma 1, lettera *b)*, 2, 4, 5; 22, 28, 32, 33, 39, 40, 45, 48;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 4, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29 nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)*, della direttiva comunitaria n. 93/97, e decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 9, 11, 13, 14, 15, 48, 49, 50, 78, 80;

decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 30, art. 7, comma 2, lettera *a)*; 10, 15.

4. Il comune di Roma, per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 3, è autorizzato a modificare i piani di investimento disposti dal consiglio comunale, in deroga alla normativa di settore, utilizzando le risorse finanziarie previste o destinate ad altri interventi.

5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri concorre, sulla base di apposito rendiconto recante l'elenco documentato delle spese sostenute dal comune di Roma, agli oneri necessari per l'attuazione delle iniziative previste al comma 3 nel limite massimo di un milione di euro.

6. Il commissario delegato ed il sindaco di Roma sono autorizzati a conseguire sponsorizzazioni, per un importo massimo complessivo di cinquecentomila euro, volte ad acquisire risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi e delle opere necessari per la celebrazione dell'evento.

7. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003, n. 3313, e successive modificazioni, le parole «15 milioni di euro» sono sostituite con le parole «19,2 milioni di euro».

8. Sono confermati, fino al 31 dicembre 2004, i poteri conferiti al gen. B. Umberto Pinotti - Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003. Per il perseguimento delle finalità di cui all'ordinanza n. 3283/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, è assegnato al commissario delegato l'importo di euro 800.000,00.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 15 milioni di euro, si provvede a carico del Fondo della protezione civile, così come appositamente integrato dall'art. 1-*bis*, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

Art. 5.

1. Al fine di consentire il recupero funzionale e l'agibilità delle scuole elementari e medie del comune di Mormanno in provincia di Cosenza, inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 9 settembre 1998, è assegnato al medesimo comune l'importo di euro 337.144,54, rivenienti dalle economie realizzatesi a valere sulle risorse di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2847 del 1998.

2. Il sindaco del comune di Mormanno riferisce al Dipartimento della protezione civile, con propria relazione trimestrale, sulla progettazione e la realizzazione degli interventi che dovranno essere affidati entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza ed ultimati nei successivi dodici mesi.

Art. 6.

1. Il sindaco del comune di Lipari - Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3266 del 7 marzo 2003, fornisce alle competenti autorità, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, elementi di valutazione, di indicazione e di proposta finalizzati all'emanazione entro i successivi trenta giorni di disposizioni volte ad assicurare, nel rispetto prioritario delle esigenze emergenziali, l'ordinato e programmato afflusso nelle isole Eolie di imbarcazioni, diverse da quelle utilizzate per servizi pubblici di linea, per servizi ed attività di interesse pubblico, adibite al trasporto di gruppi di persone.

2. Il molo in località Ginostra - frazione di Stromboli riveste preminenti finalità di protezione civile e di mobilità o di servizio in favore dei cittadini ivi residenti o domiciliati ed il relativo utilizzo è consentito unicamente a mezzi pubblici o di interesse pubblico.

Art. 7.

1. Al fine di consentire l'adozione urgente delle operazioni necessarie al brillamento dell'ordigno bellico rinvenuto nel territorio del comune di Orvieto, località Tordimonte, è autorizzata in via eccezionale la spesa di euro 5.400 a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 8.

1. Per gli interventi di messa in sicurezza della Rocca del Castello di Nozzano, sito nella frazione di Rocca di Nozzano, è assegnata al comune di Lucca la somma di euro 180.000,00 a carico del Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A09216

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 2004.

Variazione di prezzo di due marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizioni fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39, comma 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di due marche di tabacchi lavorati, presentata dalla ditta «Gallaher Italia S.r.l.»;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di due marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A) - sigarette, allegata al citato decreto direttoriale 15 luglio 2004;

Decreta:

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita, stabilita dalla tabella A - sigarette, allegata al decreto direttoriale 15 luglio 2004, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE

(TABELLA A)
Prodotti esteri
Marche di provenienza UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AUSTIN GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50
AUSTIN RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2004
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 71

04A09231

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1º aprile 2004.

Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2003/2004 ed assegnazione delle borse di studio per l'anno accademico 2003/2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli» ed, in particolare, le disposizioni del titolo VI concernenti la formazione dei medici specialisti;

Visto l'art. 35 dello stesso decreto legislativo in cui è previsto che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle proprie esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano con cadenza triennale il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il comma 2 dell'art. 46 dello stesso decreto legislativo, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, secondo il quale fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che autorizza ulteriori risorse finanziarie per la formazione dei medici specialisti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, che prevede la corresponsione ai medici in formazione specialistica di una borsa di studio;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 febbraio 2003, n. 99, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 2003, ed in particolare l'art. 2, recante il regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina;

Visto l'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», che consolida per le borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, l'ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale nell'importo previsto dall'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro previsto dall'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, intervenuto durante la seduta del 10 dicembre 2003, sulla determinazione del numero globale di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2003/2004 e borse di studio per l'anno accademico 2003/2004, che qui si intende integralmente recepito sia nelle premesse che nella decisione;

Considerato che sulla base dell'accordo suindicato nulla è innovato circa il fabbisogno complessivo di seimila unità di medici specialisti da formare;

Considerato che, nell'anno accademico 2003/2004, i titolari di borse di studio a carico dello Stato, iscritti ad anni di corso successivi al primo, sono complessivamente 18.636, con una spesa, per l'anno accademico 2003/2004, di circa euro 216.242.826,00;

Viste le disponibilità previste in bilancio per l'anno 2004 ammontanti ad euro 279.946.211,59 destinati al finanziamento della formazione dei medici specialisti;

Tenuto conto che in ragione delle indicate disponibilità di bilancio è possibile il finanziamento di complessive 5.490 borse di studio da assegnare agli specializzandi del primo anno di corso dell'anno accademico 2003/2004;

Ritenuto necessario di autorizzare, anche per l'anno accademico 2003/2004, l'utilizzazione di risorse finanziarie comunque acquisite dalle università per borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate dallo Stato;

Rilevato che le predette risorse aggiuntive possono essere utilizzate esclusivamente per far fronte ad esigenze formative evidenziate dalle regioni in cui insistono le strutture sanitarie preposte alla formazione e su specifica richiesta delle regioni stesse;

Visto il comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, che prevede, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, la possibilità di ammettere in soprannumero alle scuole di specializzazione, nel limite previsto del dieci per cento del fabbisogno complessivo previsto per ciascuna specializzazione, personale medico di ruolo o con contratto a tempo indeterminato appartenente a strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola di specializzazione;

Ritenuto di prevedere l'accesso in soprannumero alle scuole di specializzazione del personale di ruolo in servizio nelle strutture inserite nella rete formativa nei limiti e con le modalità stabiliti, per ogni disciplina, nei protocolli d'intesa tra le università e le regioni salvaguardando, comunque, la funzionalità dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacità ricettiva della rete che concorre alla formazione;

Visto il comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, che prevede una riserva di posti per le esigenze della sanità militare e per i medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che prevede una riserva di posti per le esigenze della sanità della Polizia di Stato;

Acquisita l'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri per la determinazione del numero dei posti da riservare nelle scuole rispettivamente alla sanità militare, alla Polizia di Stato ed ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo, con note del 9 ottobre 2003, prot. n. 2/1370; del 18 novembre 2003, prot. n. 850/AA.6/13-6826; del 17 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2003/2004, in conformità all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 dicembre 2003, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia è determinato in seimila unità, come da allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.

2. Le borse direttamente finanziate dalle regioni e dalle province autonome per le esigenze dei propri servizi sanitari possono essere assegnate, anche in soprannumero rispetto al fabbisogno di cui al comma 1 ed a quelli stabiliti, per ogni specializzazione, dal successivo art. 5.

Art. 2.

1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, i posti riservati al Ministero della difesa per le esigenze della sanità militare ed al Ministero dell'interno per le esigenze della sanità della Polizia dello Stato sono determinati rispettivamente in ventitre ed in trentuno. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. I posti riservati a medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo sono determinati in numero di venti unità. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle condizioni e con le modalità disciplinate dall'art. 1, comma 7, della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Detti medici devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale nel Paese di provenienza.

Art. 3.

1. Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

Art. 4.

1. Per l'anno accademico 2003/2004 il numero di borse di studio a carico del bilancio dello Stato, avuto riguardo alle disponibilità finanziarie, è di 5.490 ed è riportato, per ciascuna specializzazione nell'allegata tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le borse di studio saranno ripartite, con il decreto di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fra ciascuna scuola di specializzazione, secondo i criteri ivi indicati.

3. Fatte salve le riserve, ove utilizzate, di cui all'art. 2, entro la concorrenza dei numeri di posti programmati e ferma restando l'utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, possono essere ammessi alle scuole stesse medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalle università, per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative.

4. Le regioni ove non operano facoltà di medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con le università al fine di destinare borse di studio aggiuntive per la formazione di ulteriori medici specialisti secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 384

TABELLA 1

FABBISOGNO 2003-2004

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Fabbisogno 2003-2004
Cardiochirurgia	60
Chirurgia dell'apparato digerente	25
Chirurgia generale	346
Chirurgia maxillo-facciale	35
Chirurgia pediatrica	36
Chirurgia plastica e ricostruttiva	50
Chirugia toracica	40
Chirurgia vascolare	45
Ginecologia e ostetricia	258
Neurochirurgia	55
Oftalmologia	118
Ortopedia e traumatologia	215
Otorinolaringoiatria	104
Urologia	97
Totale	1.484

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Fabbisogno 2003-2004
Anatomia patologica	76
Anestesia e rianimazione	560
Biochimica clinica	28
Farmacologia	20
Igiene e medicina preventiva	214
Medicina del lavoro	196
Medicina di comunità	4
Medicina legale	88
Medicina nucleare	74
Microbiologia e virologia	38
Patologia clinica	76
Radiodiagnostica	436
Radioterapia	131
Totale	1.941

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Fabbisogno 2003-2004
Allergologia ed immunologia clinica	44
Audiologia e foniatria	31
Cardiologia	204
Dermatologia e venereologia	82
Ematologia	75
Endocrinologia e mal. ricambio	91
Gastroenterologia	77
Genetica medica	23
Geriatria	160
Malattie dell'apparato respiratorio	93
Malattie infettive	66
Medicina dello sport	53
Medicina fisica e riabilitazione	136
Medicina interna	338
Medicina tropicale	8
Nefrologia	147
Neurofisiopatologia	13
Neurologia	123
Neuropsichiatria infantile	91
Oncologia	120
Pediatria	250
Psichiatria	230
Psicologia clinica	24
Reumatologia	41
Scienza dell'alimentazione	33
Tossicologia medica	22
Totale	2.575

TOTALE 6000

TABELLA 2 PROPOSTA BORSE DI STUDIO A CARICO DELLO STATO PER L'A.A. 2003-2004

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Borse
Cardiochirurgia	57
Chirurgia dell'apparato digerente	24
Chirurgia generale	304
Chirurgia maxillo-facciale	33
Chirurgia pediatrica	33
Chirurgia plastica e ricostruttiva	43
Chirugia toracica	33
Chirurgia vascolare	36
Ginecologia e ostetricia	236
Neurochirurgia	52
Oftalmologia	115
Ortopedia e traumatologia	203
Otorinolaringoiatria	95
Urologia	90
Totale	**1.354**

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Borse
Anatomia patologica	70
Anestesia e rianimazione	525
Biochimica clinica	26
Farmacologia	18
Igiene e medicina preventiva	195
Medicina del lavoro	185
Medicina di comunità	4
Medicina legale	80
Medicina nucleare	68
Microbiologia e virologia	29
Patologia clinica	66
Radiodiagnostica	402
Radioterapia	120
Totale	**1.788**

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Borse
Allergologia ed immunologia clinica	38
Audiologia e foniatria	28
Cardiologia	197
Dermatologia e venereologia	80
Ematologia	70
Endocrinologia e mal. ricambio	85
Gastroenterologia	71
Genetica medica	21
Geriatria	155
Malattie dell'apparato respiratorio	80
Malattie infettive	60
Medicina dello sport	50
Medicina fisica e riabilitazione	123
Medicina interna	297
Medicina tropicale	6
Nefrologia	132
Neurofisiopatologia	10
Neurologia	114
Neuropsichiatria infantile	84
Oncologia	107
Pediatria	230
Psichiatria	209
Psicologia clinica	20
Reumatologia	38
Scienza dell'alimentazione	30
Tossicologia medica	13
Totale	**2.348**

Totale borse di studio a carico dello Stato *5.490*

04A09209

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 10 maggio 2004.

Istituzione di nuovi biglietti d'ingresso per il Castello di Agliè.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso dei musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 3347 del 23 febbraio 2004, con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte ha proposto l'istituzione di nuovi biglietti d'ingresso per il Castello di Agliè in considerazione dell'ampliamento di nuovi spazi espositivi;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 6 aprile 2004 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Si autorizza l'istituzione di nuovi biglietti d'ingresso per il Castello di Agliè (Torino) così determinati:

Giardino € 2,00;

Parco € 2,00;

Giardino + Parco € 3,00;

Appartamento Chierici € 2,00;

Appartamento del Re € 2,00;

Galleria delle Tribune € 4,00;

Castello + Parco + Appartamento € 5,00;

Castello + Parco + Galleria delle Tribune € 6,00.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2004

Il direttore generale: CECCHI

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 28

04A09109

DECRETO 7 luglio 2004.

Istituzione di un biglietto integrato per l'ingresso a Villa d'Este, in occasione della mostra «Pericle Fazzini».

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso dei musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 21349/B dell'11 giugno 2004, con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico per il Lazio ha richiesto l'istituzione di un biglietto integrato di € 9,00 per l'ingresso a Villa d'Este (Tivoli) in occasione della mostra «Pericle Fazzini» che avrà luogo dal 26 maggio al 30 ottobre 2005;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 21 giugno 2004, ha espresso parere favorevole a condizione che vengano applicate la gratuità e le riduzioni di legge;

Decreta:

Si autorizza l'istituzione di un biglietto integrato di € 9,00 per l'ingresso a Villa d'Este (Tivoli) in occasione della mostra «Pericle Fazzini», che avrà luogo dal 26 maggio al 30 ottobre 2005, a condizione che vengano applicate le gratuità e le riduzioni di legge.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: CECCHI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 88

04A09111

DECRETO 22 luglio 2004.

Istituzione di un biglietto integrato per l'ingresso alla Rocca Roveresca di Senigallia e ai musei civici inseriti nel circuito museale cittadino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso dei musei previsto dal citato regolamento, ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 9468 dell'8 giugno 2004, con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche, d'intesa con il comune di Senigallia, ha chiesto l'istituzione di un biglietto integrato di € 5,00 per l'ingresso alla Rocca Roveresca di Senigallia e ai musei civici inseriti nel circuito museale cittadino;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 21 giugno 2004, tenuto conto che l'importo destinato alla Rocca Roveresca (€ 2,00) rimane invariato, ha parere favorevole;

Decreta:

Si autorizza l'istituzione di un biglietto integrato del costo complessivo di € 5,00 per l'ingresso alla Rocca Roveresca di Senigallia e ai musei civici inseriti nel circuito museale cittadino.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2004

Il direttore generale: CECCHI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 157

04A09110

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 settembre 2004.

Metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali - supplemento n. 18; recepimento della direttiva 2003/126/CE.

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLA SALUTE E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento di esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nelle suddette disposizioni nazionali dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, che prevedono, rispettivamente, l'istituzione presso questo Ministero di una commissione di studio per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal citato regio decreto-legge, la presenza in qualità di componenti di detta commissione di rappresentanti dei Ministeri concertanti e di enti o istituti specializzati nei settori e la possibilità che la commissione stessa sia articolata in sottocommissioni composte da esperti competenti per singole materie;

Vista la legge 7 agosto 1986, n. 462, che ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Ispettorato centrale repressione frodi con compiti di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Vista la legge 9 marzo 2001, n. 49, che ha stabilito che l'Ispettorato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1988, che tra le funzioni attribuite alle divisioni dell'Ispettorato centrale repressione frodi ha previsto l'elaborazione ed aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agroalimentari e le sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto 13 febbraio 2003, n. 44, con il quale il Ministro delle politiche agricole e forestali in attuazione della legge n. 3/2001, ha provveduto alla riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi, riconfermando, tra le funzioni attribuite agli uffici dell'amministrazione centrale, l'elaborazione e l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agroalimentari e le sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 360, di attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 87/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi, che stabilisce, tra l'altro, idonee disposizioni in materia di etichettatura di prodotti il cui impiego è vietato nella dieta dei ruminanti;

Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione;

Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, di attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE, relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e, in particolare, l'art. 16, comma 1.*b)*, il quale dispone che gli accertamenti analitici sono effettuati in conformità alle metodiche comunitarie di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1999, che stabilisce gli orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per gli animali - supplemento n. 14, emanato in attuazione della direttiva 98/88/CE;

Vista la direttiva 2003/126/CE della Commissione del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per gli animali, emanata in sostituzione della direttiva 98/88/CE di cui al predetto decreto ministeriale 30 settembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1971, con il quale sono stati approvati i «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico», modificati ed integrati da ultimo con il decreto ministeriale 28 luglio 2000 - supplemento n. 17;

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le norme nazionali a quelle comunitarie previste dalla surrichiamata direttiva 2003/126/CE;

Sentita la sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativi agli alimenti per gli animali, nominata con decreto ministeriale 28 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

Le analisi ufficiali, effettuate nell'ambito del programma di controllo coordinato nel settore degli alimenti per gli animali in conformità con il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, volte ad identificare e/o a fornire una stima quantitativa dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali, devono essere espletate in conformità alle condizioni stabilite per l'esame microscopico riportate nel supplemento n. 18 allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. I laboratori che effettuano i controlli ufficiali sulla presenza di costituenti di origine animale negli alimenti per animali devono partecipare periodicamente a proficiency testing al fine di verificarne la performance in relazione all'applicazione del metodo.

2. Il personale del laboratorio che effettua le analisi di cui al comma 1, deve ricevere una adeguata formazione professionale.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 30 settembre 1999 - supplemento n. 14, è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra a far parte della raccolta ufficiale dei metodi nazionali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 settembre 2004

p. *Il Ministero delle politiche agricole e forestali*
L'ispettore generale capo per la repressione delle frodi
LO PIPARO

p. *Il Ministero dell'economia e delle finanze*
Il direttore generale dell'Agenzia delle dogane
GUAIANA

p. *Il Ministero della salute*
Il direttore generale della sanità veterinaria e degli alimenti
MARABELLI

p. *Il Ministero delle attività produttive*
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo
e la competitività
GOTI

ALLEGATO

METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

Supplemento n. 18

Condizioni per l'identificazione al microscopio, la determinazione o la stima dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali.

CONDIZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE AL MICROSCOPIO, LA DETERMINAZIONE O LA STIMA DEI COSTITUENTI DI ORIGINE ANIMALE NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

1. Obiettivo e campo di applicazione

I presenti orientamenti devono essere applicati per l'identificazione, mediante esame microscopico, dei costituenti di origine animale (definiti come i prodotti della trasformazione di carcasse e parti di carcasse di mammiferi, volatili e pesci) presenti negli alimenti per animali nell'ambito del programma di controllo coordinato nel settore degli alimenti per animali in conformità con il decreto legislativo 17 giugno 2003, n.223.
Oltre ai metodi indicati in questo allegato, da utilizzare in tutte le analisi ufficiali, possono essere impiegati metodi diversi o alternativi, per migliorare l'identificazione di taluni tipi di costituenti di origine animale o per specificarne l'origine.
Inoltre, un protocollo analitico alternativo può essere utilizzato quando si esaminano alcuni tipi di costituenti animali come ad esempio il plasma o le ossa nel grasso (cfr. anche il punto 9), a condizione che tali analisi siano effettuate in aggiunta a quelle previste nel presente allegato.

2. Sensibilità

In funzione della natura dei costituenti di origine animale, è possibile individuare negli alimenti per animali quantità molto piccole (< 0,1 %).

3. *Principio*

Un campione rappresentativo, prelevato in conformità alle disposizioni stabilite dal D.M. 20 aprile 1978 che riporta le modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per animali, preparato in modo adeguato, è utilizzato per l'identificazione. Il seguente protocollo è valido per il trattamento di alimenti a basso tenore di umidità. Gli alimenti con un tenore di umidità superiore al 14% saranno essiccati (condensati) prima del trattamento. Alimenti o materiali speciali (ad esempio grassi, oli) necessitano di un trattamento particolare (cfr. punto 9). I costituenti di origine animale sono identificati sulla base di caratteristiche tipiche, identificabili al microscopio (ad esempio fibre muscolari o altre particelle di carne, cartilagine, ossa, corna, peli, setole, sangue, piume, gusci d'uovo lische, scaglie). L'identificazione va fatta sia sulla frazione granulometrica (6.1) sia sul sedimento concentrato (6.2) del campione.

4. Reagenti

4.1. *Agenti di rivestimento*

4.1.1. Cloralio idrato (acquoso, 60% w/v)

4.1.2. Idrossido di sodio o di potassio (NaOH 2,5% w/v o KOH 2,5% w/v) per le frazioni granulometriche

4.1.3. Olio di paraffina o glicerolo (viscosità: 68-81) per le osservazioni al microscopio del sedimento

4.2. *Agenti di risciacquo*

4.2.1. Alcool al 96%
4.2.2. Acetone

4.3. *Agenti concentratori*

4.3.1. Tetracloroetilene (densità 1,62)

4.4. *Reagenti di mordenzatura*

4.4.1. Iodio/soluzione di ioduro di potassio (dissolvere 2 g di ioduro di potassio in 100 ml di acqua e aggiungere 1 g di iodio e agitare spesso)
4.4.2. Rosso alizarina (diluire 2,5 ml di acido cloridrico 1M in 100 ml di acqua, aggiungere 200 mg di rosso alizarina alla soluzione)
4.4.3. Reagente cistina (2 g di acetato di piombo, 10 g di NaOH/100 ml H_2O)
4.4.4. Iodio/soluzione di ioduro di potassio (soluzione in 70 % di etanolo)

4.5. *Reagente sbiancante*

4.5.1. Soluzione commerciale di ipoclorito di sodio (9,6 % cloruro attivo)

5. **Attrezzatura e accessori**

5.1. Bilancia analitica (precisione a 0,01 g ad eccezione del sedimento concentrato: 0,001 g)
5.2. Attrezzatura per frantumazione (frantumatore o mortaio speciale per mangimi contenenti > 15 % di grasso all'analisi).
5.3. Setaccio a maglie quadrate di 0,50 mm massimo
5.4. Imbuto separatore o calice di decantazione a fondo conico
5.5. Stereomicroscopio (minimo 40 ingrandimenti)
5.6. Microscopio composto (minimo 100 ingrandimenti), in trasparenza o a luce polarizzata
5.7. Vetreria da laboratorio

Tutti gli attrezzi e le vetrerie impiegate devono essere perfettamente puliti. I setacci vanno puliti usando una spazzola a setole rigide.

6. **Procedimento**

Il mangime pellettato può essere setacciato se entrambe le parti sono analizzate come campione separato.
Da almeno 50 g del campione [macinato con cura usando gli strumenti adatti per ottenere la struttura desiderata (5.2)] si prendano due parti rappresentative, una per la frazione granulometrica (almeno 5 g) (6.1) e una per il sedimento concentrato (almeno 5 g) (6.2).
La colorazione mediante coloranti (6.3) può essere utilizzata per facilitare la identificazione.

Allo scopo di indicare la natura delle proteine animali e l'origine delle particelle si può usare un software analizzatore di immagine tipo Aries e i campioni di riferimento possono essere documentati.

6.1. *Identificazione di costituenti di origine animale nelle frazioni granulometriche*

Setacciare almeno 5 g del campione attraverso il setaccio (5.3) in due frazioni.

La frazione(i) granulometrica a particelle grandi (o una parte rappresentativa della frazione) è versata in sottile strato su un supporto adatto e analizzata sistematicamente con lo stereomicroscopio (5.5) a vari ingrandimenti per identificare i costituenti di origine animale.

Vetrini con la frazione granulometrica(e) delle particelle più sottili sono analizzati sistematicamente al microscopio composto (5.6) a vari ingrandimenti per identificare i costituenti di origine animale.

6.2. *Identificazione di costituenti di origine animale nel sedimento concentrato*

Almeno 5 g (accuratezza fino allo 0,01 g) del campione sono trasferiti in un imbuto separatore o in un calice di decantazione a fondo conico e trattati con almeno 50 ml di tetracloroetilene (4.3.1). Il miscuglio va agitato o mescolato ripetutamente.

- Se si usa un imbuto separatore il sedimento va lasciato riposare per un tempo sufficiente (almeno 3 minuti) per permettere la separazione. Agitare di nuovo e lasciare il sedimento riposare di nuovo per almeno 3 minuti. Il sedimento si separa di nuovo.
- Se si usa un calice, il sedimento deve riposare per almeno 5 minuti per permettere la separazione.

Il sedimento totale viene fatto asciugare e conseguentemente pesato (accuratezza fino allo 0,001 g). La pesata è necessaria unicamente nel caso in cui sia richiesta una stima. Se il sedimento è composto da particelle di dimensioni disomogenee può essere setacciato in due frazioni (5.3). Il sedimento secco va esaminato per individuare costituenti a base di ossa allo stereomicroscopio (5.5) e al microscopio composto (5.6).

6.3. *Utilizzo di agenti di rivestimento e di reagenti di mordenzatura*

L'identificazione al microscopio di costituenti di origine animale può essere aiutata con l'uso di agenti speciali di rivestimento o reagenti di mordenzatura.

Cloralio idrato (4.1.1):	scaldando il vetrino con attenzione, le strutture cellulari sono visibili più chiaramente in quanto i grani di amido si gelatinizzano e i contenuti cellulari individuati sono rimossi.
Idrossido di Na o di K (4.1.2):	sia l'idrossido di sodio che di potassio chiarificano le particelle del mangime, aiutando l'individuazione di fibre muscolari, peli o altre strutture a base di cheratina.
Olio di paraffina o glicerolo (4.1.3):	i costituenti a base di osso possono essere ben identificati con questo agente in quanto la maggior parte delle lacune rimangono riempite con aria e appaiono quindi come cavità nere di circa 5-15 µm.

Iodio/soluzione di ioduro di potassio (4.4.1): utilizzato per l'identificazione dell'amido (colore blu-violetto) e delle proteine (colore giallo-arancio). Le soluzioni possono essere diluite se necessario.

Soluzione di rosso alizarina (4.4.2): colorazione rosso/rosa di ossa, lische e scaglie. Prima di asciugare il sedimento (cfr. sezione 6.2), il sedimento totale va trasferito in una provetta e risciacquato due volte con circa 5 ml di alcool (4.2.1) (ogni volta che si utilizza un miscelatore, il solvente va lasciato riposare per un minuto e poi eliminato). Prima di utilizzare il reagente di mordenzatura il sedimento va sbiancato aggiungendo almeno 1 ml di soluzione di ipoclorito di sodio (4.5.1). La reazione deve agire per almeno 10 minuti. la provetta va riempita con acqua, il sedimento si lascia riposare per 2-3 minuti e l'acqua e le particelle in sospensione vanno eliminate . Il sedimento va risciacquato ancora due volte con circa 10 ml di acqua (usare un miscelatore, lasciare riposare e versare l'acqua ogni volta). Da due a dieci o più gocce (secondo la quantità di residuo) della soluzione rosso alizarina vanno aggiunte. La miscela va agitata e la reazione va lasciata operare per alcuni secondi. Il sedimento colorato va risciacquato due volte con circa 5 ml di alcool (4.2.1) e poi con un lavaggio di acetone (4.2.2) (ogni volta che si usa un miscelatore il solvente va lasciato riposare per circa un minuto ed eliminato). Il sedimento è ora pronto per essere essiccato.

Reagente cistina (4.4.3): con un accurato riscaldamento i costituenti che contengono cistina (peli, piume, etc.) diventano neri/marrone.

6.4. *Analisi di mangimi che possono contenere farina di pesce*

Almeno un vetrino dalla frazione granulometrica fine e dalla frazione di sedimento fine va esaminato al microscopio composto (cfr. sezioni 6.1 e 6.2).

Dove l'etichetta indica che gli ingredienti includono la farina di pesce o se la presenza di farina di pesce è sospettata o individuata nel corso di un primo esame, vanno esaminati almeno altri due vetrini della frazione granulometrica fine del campione originale ed il totale della frazione del sedimento.

7. Calcolo e valutazione

La procedura descritta nel presente punto deve essere utilizzata quando si procede ad un'analisi ufficiale allo scopo di stimare il contenuto (e non solo la presenza) di costituenti di origine animale.
Il calcolo può essere effettuato solo se i costituenti di origine animale contengono frammenti ossei.
Nei preparati al microscopio si possono distinguere frammenti di ossa delle specie terrestri a sangue caldo (ad es. mammiferi e volatili) dai diversi tipi di ossa di pesce grazie alle tipiche lacune. La proporzione di costituenti di origine animale nel campione di materiale è valutata prendendo in considerazione:

- la percentuale stimata (peso %) di frammenti ossei nel sedimento concentrato, e
- la proporzione di osso (peso %) nei costituenti di origine animale.

La stima deve essere basata su almeno tre (se possibile) preparati e almeno cinque campi per preparato. Nei mangimi composti il sedimento concentrato contiene generalmente non solo frammenti di ossa di animali terrestri e di lische di pesce, ma anche altre particelle dal peso specifico elevato, come ad esempio minerali, sabbia, frammenti di minerali lignificati, etc.

7.1. *Stima della percentuale di frammenti ossei*

% di frammenti ossei di animali terrestri = $(S \times c)/W$

% di frammenti di lische, ossa e scaglie = $(S \times d)/W$

[S = peso del sedimento (mg), c = fattore di correzione (%) per la porzione stimata di ossa di animali terrestri nel sedimento, d = fattore di correzione (%) per la porzione stimata di frammenti di ossa e scaglie di pesce nel sedimento, W = peso del campione di materiale utilizzato per la sedimentazione (mg)].

7.2. *Stima dei costituenti di origine animale*

La proporzione di osso nei prodotti di origine animale può variare in modo notevole. (La percentuale di osso nel caso di farina di carne e d'ossa è del 50-60% e nel caso di farina di carne è dell'ordine del 20-30%; nelle farine di pesce il tenore di ossa e di scaglie varia in funzione della categoria e dell'origine della farina di pesce, ma è normalmente compreso tra il 10-20%).
Se si conosce il tipo di farina animale contenuta nel campione, è possibile effettuare delle stime:

Contenuto stimato dei costituenti di prodotti a base di animali terrestri (%) = $(S \times c)/(W \times f) \times 100$

Contenuto stimato di costituenti di prodotti a base di pesce (%) = $(S \times d)/(W \times f) \times 100$

[S = peso del sedimento (mg), c = fattore di correzione (%) per la porzione stimata di ossa di animali terrestri nel sedimento, d = fattore di correzione (%) per la porzione stimata di frammenti di ossa e scaglie di pesce nel sedimento, f = fattore di correzione per la proporzione di ossa nei costituenti di origine animale presenti nel campione esaminato, W = peso del campione di materiale utilizzato per la sedimentazione (mg)].

8. Presentazione dei risultati dell'esame

La relazione deve almeno contenere informazioni sulla presenza di costituenti derivati da animali terrestri e da farina di pesce. I diversi casi potrebbero essere presentati nella maniera seguente:

8.1. *Per quanto riguarda la presenza di costituenti derivati da animali terrestri*:

- per quanto visibile all'esame microscopico, non sono stati trovati costituenti derivati da animali terrestri nel campione esaminato.

Oppure:

- per quanto visibile all'esame microscopico, sono stati trovati costituenti derivati da animali terrestri nel campione esaminato

8.2. *e, per quanto riguardo la presenza di farina di pesce*:

- per quanto visibile all'esame microscopico non sono stati trovati costituenti derivati da pesce nel campione esaminato.

Oppure:

- per quanto visibile all'esame microscopico sono stati trovati costituenti derivati da pesce nel campione esaminato.

Nel caso in cui siano ritrovati costituenti derivati da pesce o da animali terrestri, la relazione dei risultati può, se richiesto, indicare una stima della quantità di costituenti individuati (x%, < 0,1%, 0,1-0,5%, 0,5-5% o > 5%), e ulteriori indicazioni del tipo di animali terrestri se è possibile e dei costituenti di origine animale identificati (fibre muscolari, cartilagini, ossa, corna, peli, setole, piume, sangue, gusci d'uovo, scaglie e lische).
Nel caso in cui la quantità d'ingredienti di origine animale sia stimato va citato il fattore di correzione f.
Per i casi in cui i costituenti di ossa da animali terrestri sono identificati, la relazione deve contenere la frase aggiuntiva:

«Non si può escludere la possibilità che i costituenti sopra descritti provengano da mammiferi.»

La frase aggiuntiva non è necessaria qualora sia stato determinato se i frammenti ossei di animali terrestri provengano da avicoli o da mammiferi.

9. Protocollo facoltativo per l'analisi di grasso o olio

Il seguente protocollo può essere utilizzato per l'analisi di grasso o olio:

- Se il grasso è solido, si scalda ad esempio in un forno a microonde fino a che non diventi liquido.

- Con una pipetta trasferire 40 ml di grasso, dalla base del campione, in un tubo di centrifugazione.
- Centrifugare per 10 minuti a 4 000 giri al minuto.
- Se il grasso è solido dopo la centrifugazione, scaldarlo nuovamente nel forno finché non ridiventa liquido. Ripetere la centrifugazione per 5 minuti a 4 000 giri al minuto.
- Con un cucchiaino o una spatola trasferire una metà delle impurità decantate in una piccola scatola di Petri o su un vetrino per l'identificazione al microscopio di un possibile contenuto di costituenti di origine animale (fibre di carne, piume, frammenti d'osso, ...). Si raccomanda l'uso di un agente di rivestimento come l'olio di paraffina o il glicerolo.
- La restante metà delle impurezze è utilizzata per la procedura come descritto al punto 6.2.

04A09210

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 settembre 2004.

Termine di scadenza per l'approvazione dei provvedimenti regionali di rimodulazione dei Piani operativi, relativi al programma sperimentale denominato «20.000 abitazioni in affitto».

IL VICE MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002, relativo al programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto»;

Visto il decreto ministeriale n. 149 del 17 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003, con il quale sono state ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le quote dei limiti quindicennali di cui all'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 e di cui all'art. 145, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto ministeriale n. 795 del 29 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 27 maggio 2004, con il quale sono stati ammessi ai finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, nei limiti delle risorse assegnate con decreto ministeriale 17 marzo 2003, i piani operativi regionali trasmessi dalle regioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1768 del 29 dicembre 2003 con il quale è stato autorizzato l'impegno della sola quota di € 20.658.276,00 del limite quindicennale d'impegno di cui all'art. 145, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero sul capitolo 7437 a decorrere dell'anno 2002, già ripartita tra le regioni con il citato decreto ministeriale n. 149 del 17 marzo 2003;

Visto l'art. 7 del citato decreto ministeriale 27 dicembre 2001 che stabilisce che l'inizio dei lavori degli interventi ricadenti in ciascun piano operativo regionale non potrà comunque essere superiore a tredici mesi dalla pubblicazione, avvenuta in data 27 maggio 2004, del decreto di ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 dei piani operativi regionali;

Considerato che le regioni dovranno adottare provvedimenti di rimodulazione dei piani operativi regionali finalizzati a delineare i programmi immediatamente realizzabili con le risorse di cui è stato autorizzato l'impegno e quelli la cui realizzazione dovrà necessariamente essere rinviata al completo finanziamento del programma;

Decreta:

Art. 1.

I provvedimenti regionali di rimodulazione dei piani operativi ammessi ai finanziamenti con il decreto ministeriale 795 del 29 dicembre 2003 dovranno essere approvati entro il 30 ottobre 2004.

Art. 2.

Il termine per l'inizio dei lavori degli interventi ricadenti in ciascun piano operativo regionale non potrà comunque essere superiore a tredici mesi decorrenti dalla data del relativo provvedimento regionale di rimodulazione di cui all'art. 1.

Roma, 15 settembre 2004

Il vice Ministro: MARTINAT

04A09236

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 luglio 2004.

Modificazione dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04. (Deliberazione n. 137/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 luglio 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto del Ministero delle attività produttive del 19 dicembre 2003, recante il testo integrato della Disciplina del mercato elettrico;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04 (di seguito: Testo integrato);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04);

il documento per la consultazione concernente la modifica del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui alla deliberazione n. 48/04 approvato dall'Autorità in data 23 giugno 2004 (di seguito: il documento di consultazione 23 giugno 2004);

Premesso che:

la deliberazione n. 48/04 prevede l'applicazione di un corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima (di seguito: corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto) a carico della società Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: Gestore del mercato) e degli operatori di mercato cedenti che hanno registrato, ai sensi dell'art. 4 della medesima deliberazione, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;

il corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto a carico degli operatori di mercato cedenti è calcolato come prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita e la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è ubicato tale punto, di cui al comma 19.4, lettera *b)*, della deliberazione n. 48/04 (di seguito: prezzo zonale), e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima, di cui al comma 19.4, lettera *c)*, della deliberazione n. 48/04 (di seguito: prezzo unico nazionale);

il corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto a carico del Gestore del mercato è calcolato come prodotto tra le quantità delle offerte accettate in vendita in ciascuna zona nel mercato del giorno prima e la differenza tra il relativo prezzo zonale ed il prezzo unico nazionale;

Considerato che:

le differenze fra i prezzi zonali e il prezzo unico nazionale registrate nei primi quattro mesi di operatività del sistema delle offerte si sono rilevate sensibilmente più ampie e volatili di quanto mediamente previsto dagli operatori di mercato prima dell'avvio del dispacciamento di merito economico avviato in data 1° aprile 2004;

in assenza dell'emissione di idonei strumenti di copertura dal rischio derivante dalla volatilità delle differenze tra i prezzi zonali ed il prezzo unico nazionale e, di conseguenza, del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto non sussisteva alcuna possibilità per gli operatori di mercato di assicurarsi contro tale rischio, fissando, *ex ante*, il valore medio del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto;

solo un operatore di mercato dominante, in grado di influire più di altri sul prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nelle varie zone in cui può separarsi il mercato del giorno prima, risulterebbe immune dal rischio di cui al precedente alinea;

in attesa di attivare, a regime, l'emissione di strumenti idonei alla copertura del rischio derivante dalla volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto ed al fine di definire misure transitorie per l'anno 2004 volte a mitigare l'impatto sugli operatori di mercato dei fenomeni di cui ai precedenti alinea, l'Autorità ha predisposto e diffuso il documento di consultazione 23 giugno 2004;

i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso in larga maggioranza parere favorevole all'adozione di misure transitorie volte a mitigare o, addirittura, sopprimere il corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima a causa della sua elevata incidenza e volatilità;

Ritenuto che:

al fine di correggere le suddette anomalie sia opportuno prevedere un limite massimo all'onere medio del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto sostenuto da un operatore di mercato con decorrenza 1° agosto e per la rimanente parte dell'anno 2004;

ai fini della copertura dei costi sostenuti dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete) per la compensazione dell'onere medio del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto eccedente il limite massimo di cui al precedente alinea, sia necessario istituire un apposito corrispettivo a carico degli utenti del dispacciamento in prelievo che garantisca i proventi eventualmente necessari alla copertura dei predetti costi al netto del gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo per l'assegnazione della capacità di trasporto;

Delibera:

1. Di approvare il seguente provvedimento:

L'allegato *A* alla deliberazione n. 48/04, è modificato come segue:

Dopo il comma 37.1 è aggiunto il seguente:

«37.1.1 Entro il giorno trenta (30) del mese di marzo 2005, l'utente del dispacciamento qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo versa al Gestore della rete il corrispettivo a copertura del meccanismo di compensazione di cui all'art. 49.1.».

Dopo il comma 37.3 è aggiunto il seguente:

«37.3.1 Entro il giorno trentuno (31) del mese di marzo 2005 il Gestore della rete versa agli operatori di mercato, ad esclusione del Gestore del mercato elettrico, il corrispettivo compensativo di cui al comma 42.2.1.».

Al comma 42.1:

dopo le parole «operatori di mercato cedenti» sono inserite le parole «che hanno registrato, ai sensi dell'art. 4, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte»;

dopo le parole «42.2» sono eliminate le parole «, del comma 35.2.1».

Dopo il comma 42.1 è aggiunto il seguente:

«42.1.1 Entro il giorno quindici (15) del mese di febbraio 2005 il Gestore della rete calcola per ciascun operatore di mercato, ad esclusione del Gestore del mercato elettrico, l'onere medio $\overline{CCT}$ di cui al comma 42.2.3 e il corrispettivo compensativo di cui al comma 42.2.1.».

Ai commi 42.2, 42.4 e 42.5 le parole «pari alla somma» sono sostituite con le parole «pari alla differenza».

Dopo il comma 42.2 sono aggiunti i seguenti:

«42.2.1 Nel caso in cui l'onere medio $\overline{CCT}$, di cui al comma 42.2.3, a carico di un operatore di mercato, ad esclusione del Gestore del mercato elettrico, sia superiore a 2 €/MWh, il Gestore della rete riconosce al medesimo operatore un corrispettivo compensativo pari alla differenza tra $\overline{CCT}$ e 2 €/MWh. Tale corrispettivo è applicato all'energia elettrica di cui al comma 42.2.2.

42.2.2 Per ciascun operatore di mercato il corrispettivo compensativo di cui al comma 42.2.1 è applicato alla somma di:

a) i programmi di immissione comunicati dall'operatore di mercato ai sensi dell'art. 17 nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2004, come eventualmente modificati al termine del mercato del giorno prima;

b) le immissioni di energia elettrica relative ad unità di produzione non rilevanti per le quali l'operatore di mercato è utente del dispacciamento nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2004;

c) le offerte di vendita presentate dall'operatore di mercato ed accettate nel mercato del giorno prima nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2004.

42.2.3 Per ciascun operatore di mercato l'onere medio $\overline{CCT}$ è pari al maggior valore tra zero (0) e:

$$\frac{\sum_z \sum_h (PUN_h - PZ_h^z) I_h^z}{\sum_z \sum_h I_h^z},$$

dove:

h indica ciascun periodo rilevante del mercato del giorno prima nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2004;

z indica ciascuna zona;

PUN_h indica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima nell'ora h;

PZ_h^z indica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima, nella zona z e nell'ora h;

I_h^z indica, per ciascuna zona z e ciascuna ora h, la somma dei seguenti elementi: i programmi di immissione comunicati dal medesimo operatore di mercato ai sensi dell'art. 17, le immissioni di energia elettrica relative ad unità di produzione non rilevanti per le quali l'operatore di mercato è utente del dispacciamento; le offerte di vendita presentate dal medesimo operatore ed accettate nel mercato del giorno prima.

All'art. 42, comma 42.3, le parole «lettere *a)*» sono sostituite con le parole «lettera *a)* e lettera *b)*».

Dopo l'art. 49 è aggiunto l'articolo seguente:

«Art. 49.1 *(Corrispettivo a copertura del meccanismo di compensazione CCT)*. — 49.1.1 Entro il giorno quindici (15) del mese di marzo 2005 il Gestore della rete calcola il corrispettivo unitario a copertura del meccanismo di compensazione CCT come rapporto tra i seguenti elementi:

a) il valore assoluto della differenza, qualora negativa, tra il saldo tra i proventi e gli oneri maturati

dal Gestore della rete nell'anno 2004 per effetto dell'applicazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui ai commi 42.2 e 42.5 e l'onere sostenuto dal Gestore della rete per effetto dell'applicazione del corrispettivo compensativo di cui al comma 42.2.1;

b) l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.

49.1.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 49.1.1, il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura del meccanismo di compensazione CCT pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 49.1.1 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.».

2. Di pubblicare l'allegato *A* alla deliberazione n. 48/04 risultante dalle modificazioni introdotte con il presente provvedimento.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal 1° agosto 2004.

Milano, 29 luglio 2004

Il presidente: ORTIS

04A09172

DELIBERAZIONE 9 agosto 2004.

Modifiche ed integrazioni all'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, in materia di regimi tariffari speciali. (Deliberazione n. 148/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 agosto 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193 (di seguito: decreto-legge n. 193/2002), convertito in legge 28 ottobre 2002, n. 238;

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995 (di seguito: decreto 19 dicembre 1995);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 21 aprile 2004 (di seguito: decreto 6 febbraio 2004);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/99;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2004, n. 110/2004 (di seguito: deliberazione n. 110/04);

il documento per la consultazione 5 luglio 2004, recante «Modifiche al trattamento incentivante per le forniture di energia elettrica destinate alle produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco situate in territori insulari (art. 73 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5, in materia di regimi tariffari speciali)» (di seguito: il documento per la consultazione 5 luglio 2004);

la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 127/04 (di seguito: deliberazione n. 127/04);

la nota del Ministero delle attività produttive in data 29 aprile 2004, protocollo n. 252840 (di seguito: nota 29 aprile 2004);

Considerato che:

con la deliberazione n. 110/04, l'Autorità ha disposto l'applicazione del trattamento tariffario agevolato previsto dall'art. 73 del Testo integrato alle imprese elencate nella nota 29 aprile 2004;

con la deliberazione n. 110/04, l'Autorità ha altresì disposto e pubblicato l'avvio di un procedimento per la formazione di un provvedimento, attuativo del decreto 6 febbraio 2004, di rideterminazione delle modalità applicative dei regimi tariffari agevolati di cui all'art. 73 del Testo integrato, in relazione ai mutamenti normativi indotti dalla direttiva 2003/54/CE;

nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 110/04, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, è stato diffuso il documento per la consultazione 5 luglio 2004, che illustra le proposte dell'Autorità in ordine al contenuto del predetto provvedimento;

in particolare, il documento per la consultazione 5 luglio 2004 prevede:

di affidare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) la gestione amministrativa dei

regimi tariffari speciali, oggi attribuita alle imprese distributrici, in considerazione dell'esigenza di garantire la terzietà della stessa e di agevolare la verifica della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite dai beneficiari ai fini del calcolo della componente compensativa;

di mantenere il parametro *Ct* come riferimento per l'aggiornamento del valore della tariffa agevolata da confrontare con il costo effettivo di approvvigionamento per il calcolo della componente compensativa, in quanto tale parametro continua ad influenzare, almeno indirettamente, il prezzo finale dell'energia elettrica;

di introdurre, al fine di minimizzare l'onere per il sistema elettrico, procedure concorsuali per l'aggiudicazione dei contratti di fornitura di energia elettrica ai beneficiari dei regimi tariffari speciali che abbiano esercitato la propria qualifica di cliente idoneo e che rinuncino ad attivarsi direttamente per individuare un fornitore sul mercato libero, da affidare alla società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico);

hanno partecipato alla consultazione, facendo pervenire proprie osservazioni e proposte all'Autorità entro il termine del 19 luglio 2004, i principali soggetti interessati all'adozione del provvedimento, che non hanno formulato rilievi in ordine alla durata della consultazione; in particolare, hanno partecipato alla consultazione la Cassa, l'Acquirente unico, l'Associazione italiana consumatori energie di processo (di seguito: AICEP), le società Alcoa trasformazioni S.r.l., Eurallumina S.p.a., ILA S.p.a., Enel S.p.a., Energia S.p.a., Alfa Acciai S.p.a. e Duferdofin S.p.a.;

la consultazione non ha evidenziato l'esistenza di soggetti potenzialmente beneficiari del regime tariffario agevolato di cui al decreto 19 dicembre 1995, in forza del decreto 6 febbraio 2004, non compresi nell'elenco di cui alla nota 29 aprile 2004;

la Cassa, l'Acquirente unico e la società Enel S.p.a. hanno manifestato il proprio consenso alle proposte contenute nel documento per la consultazione;

l'AICEP e la società Eurallumina hanno manifestato il proprio consenso alle proposte contenute nel documento per la consultazione, pur auspicando «che l'attuale meccanismo di calcolo resti invariato per non penalizzare quei beneficiari che perderebbero il differenziale rispetto alla tariffa che compensa i rischi del mercato»;

le società Alfa Acciai S.p.a. e Duferdofin S.p.a. chiedono che i benefici previsti dal decreto 6 febbraio 2004 «siano estesi anche a tutti i produttori e rilaminatori di acciaio (consumatori ad alta intensità energetica e costretti a competere sul mercato internazionale) localizzati in territori insulari come la Sicilia», ciò che non è previsto dal decreto 6 febbraio 2004;

la società ILA S.p.a., «pur condividendo l'esigenza di contenere gli oneri generali gravanti sul sistema elettrico, (...) ritiene prematuro modificare in questo momento la *ratio* e le modalità gestionali attualmente applicate per la determinazione e corresponsione della componente compensativa», senza peraltro fornire elementi comprovanti il fatto che le proposte consultate producano conseguenze tali da alterare la portata e gli effetti del regime agevolato;

la società Energia S.p.a. concorda con la proposta di porre in capo alla Cassa la gestione amministrativa dei regimi tariffari speciali e con il mantenimento del riferimento al parametro *Ct*, «opportunamente rivisitato per tener conto delle modifiche dovute all'entrata in vigore del sistema delle offerte»;

la società Alcoa trasformazioni S.p.a. ritiene che «le modalità di definizione della componente compensativa devono restare invariate rispetto a quelle attuali di cui all'art. 73 del Testo integrato», sostenendo, in particolare, che:

«laddove applicato, il criterio di determinazione della componente compensativa sulla base del costo effettivo e non della tariffa applicabile introdurrebbe solo complicazioni gestionali senza vantaggi per la generalità dell'utenza»;

la Cassa non offrirebbe sufficienti garanzie sul piano della riservatezza delle informazioni commerciali trattate;

con riferimento ai rilievi di cui alla precedente lettera *a)*, l'art. 73 del Testo integrato tiene in considerazione l'eventualità che i beneficiari dei regimi tariffari speciali si approvvigionino di energia elettrica sul mercato libero, commisurando la componente compensativa ai costi da questi effettivamente sostenuti, al fine di garantire il livello tariffario cui hanno diritto;

con riferimento ai rilievi di cui alla precedente lettera *b)*, il personale della Cassa è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di segreto d'ufficio e professionale, nonché di riservatezza nel trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

le attuali modalità di erogazione della componente compensativa da parte delle imprese distributrici sono correlate alla tempistica dei cicli di fatturazione delle stesse, normalmente effettuati su base mensile;

elementi acquisiti successivamente all'adozione della deliberazione n. 127/04 consentono l'immediata attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2004;

Ritenuto opportuno:

affidare alla Cassa la gestione amministrativa dei regimi tariffari speciali, compresa la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione agli stessi, sopprimendo le disposizioni dell'art. 73 del Testo integrato che prevedono il calcolo e la corresponsione della componente compensativa da parte delle imprese distributrici;

mantenere il parametro *Ct* come riferimento per l'aggiornamento del valore della tariffa agevolata da confrontare con il costo effettivo di approvvigionamento per il calcolo della componente compensativa, ferma restando l'opportunità di valutare, nel corso dell'anno 2005, anche altri riferimenti, alla luce dell'evoluzione delle caratteristiche del portafoglio di approvvigionamento dell'Acquirente unico;

introdurre, a partire dal 1º gennaio 2005, procedure concorsuali per l'aggiudicazione dei contratti di fornitura di energia elettrica ai beneficiari dei regimi tariffari speciali che intendano avvalersi, ai fini dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, della propria qualifica di cliente idoneo e che rinuncino ad attivarsi direttamente per individuare un fornitore sul mercato libero, da affidare alla società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico), ciò che garantisce ai beneficiari dei regimi tariffari speciali un adeguato margine temporale per la scelta della modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica, senza conseguenze sui contratti attualmente in esecuzione;

prevedere che i contratti di fornitura sul mercato libero stipulati da soggetti beneficiari di regimi tariffari speciali ed attualmente in esecuzione vengano trasmessi alla Cassa ai fini del calcolo della componente compensativa;

prevedere che la componente compensativa non possa in ogni caso superare quella erogabile in caso di posizionamento sul mercato vincolato;

prevedere che i clienti finali beneficiari del regime tariffario agevolato di cui al decreto 19 dicembre 1995, in forza del decreto 6 febbraio 2004, possano chiedere alla Cassa la corresponsione della componente compensativa di cui all'art. 73 del Testo integrato con decorrenza dal bimestre settembre-ottobre 2004, e che, in tal caso, la componente compensativa di cui all'art. 73 del Testo integrato sia loro corrisposta a far data dall'entrata in vigore del decreto 6 febbraio 2004, secondo le modalità previste dal presente provvedimento;

ai fini dell'ordinata erogazione della componente compensativa, prevedere che il trasferimento alla Cassa della gestione amministrativa dei regimi tariffari speciali coincida con l'inizio del bimestre settembre-ottobre 2004;

Delibera:

È approvato il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni del Testo integrato

1.1 Al comma 1.1 del Testo integrato, è aggiunta la seguente definizione:

«decreto 6 febbraio 2004 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 21 aprile 2004.».

1.2 Il comma 54.1 del Testo integrato, è sostituito con il seguente:

«54.1 Le imprese distributrici, salvo quanto disposto dal comma 54.3, versano alla Cassa, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6 e A8, in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo.».

1.3 I commi 54.2 e 62.2 del Testo integrato, sono soppressi.

1.4 Il comma 72.2, lettera *e)*, del Testo integrato, è sostituito con il seguente:

«*e)* fornita alle produzioni e lavorazioni di cui al decreto 19 dicembre 1995, come integrato dal decreto 6 febbraio 2004.».

1.5 L'art. 73 del Testo integrato, è sostituito con il seguente:

«Art. 73.

Regimi tariffari speciali

73.1 Le norme previste dal presente articolo si applicano:

a) ai clienti finali a cui, alla data del 31 dicembre 1999, si applicavano aliquote della parte A della tariffa, al netto delle componenti inglobate, ovvero, anche disgiuntamente, aliquote della parte B della tariffa ridotte rispetto a quelle previste per la generalità della clientela ad eccezione delle forniture effettuate dalle imprese elettriche degli enti locali ai comuni per uso esclusivo dei servizi comunali;

b) ai clienti finali beneficiari del regime tariffario agevolato di cui al decreto 19 dicembre 1995, in forza del decreto 6 febbraio 2004.

73.2 La Cassa verifica la sussistenza dei requisiti per l'ammissione dei clienti finali ai regimi tariffari speciali. I clienti finali di cui al comma 73.1 e le imprese distributrici alle cui reti i medesimi sono connessi comunicano alla Cassa, con i tempi e le modalità da questa definiti, le informazioni necessarie per il calcolo della componente tariffaria compensativa di cui al comma 73.3.

73.3 A ciascun cliente finale di cui al comma 73.1, la Cassa versa mensilmente, con le modalità dalla stessa definite, tenuto conto di quanto previsto dal comma 73.2, una componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro/kWh, pari alla differenza tra:

a) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;

b) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC.

73.4 Con riferimento al servizio di distribuzione, gli addebiti di cui al comma 73.3, lettera *b)*, per ciascun cliente finale sono pari al minor valore tra:

a) gli addebiti risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria più conveniente per tale cliente tra le opzioni tariffarie base offerte dall'esercente per il servizio di distribuzione;

b) gli addebiti risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria TV1.

73.5 Con riferimento al servizio di vendita, gli addebiti di cui al comma 73.3, lettera *b)*, per ciascun cliente finale sono pari al minor valore tra:

a) gli addebiti risultanti dall'applicazione dei corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui alla parte II, titolo 3, sezione 1;

b) gli addebiti risultanti dall'approvvigionamento dell'energia elettrica sul mercato libero, ovvero attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 73.10, inclusi gli oneri di dispacciamento.

73.6 Ai fini del calcolo della componente tariffaria compensativa di cui al comma 73.3, gli addebiti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma vengono determinati, nel caso in cui l'opzione tariffaria più conveniente non preveda una componente espressa in centesimi di euro/kW impegnato, utilizzando, per la definizione della potenza impegnata, il rapporto tra l'energia elettrica consumata e la potenza impegnata relativo all'ultimo anno di disponibilità di tale informazione.

73.7 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 73.3, il valore di riferimento della parte B della tariffa da utilizzare per determinare le condizioni tariffarie previste per un cliente finale dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999 è pari, per ciascun bimestre, a partire dal primo bimestre dell'anno 2000, e per ciascun trimestre, a partire dal 1° gennaio 2003, all'aliquota della parte B della tariffa applicabile a tale cliente nel bimestre precedente, indicizzata applicando una variazione percentuale uguale a quella registrata dal parametro *Ct* nello stesso bimestre o trimestre. Nel caso delle forniture alle produzioni e lavorazioni di cui al decreto 19 dicembre 1995 e al decreto 6 febbraio 2004, l'indicizzazione si applica solo qualora la variazione bimestrale o trimestrale del parametro *Ct* sia risultata positiva.

73.8 Al termine di ciascun periodo di fatturazione l'impresa distributrice accredita al cliente finale ammesso al regime tariffario speciale, in riduzione degli addebiti tariffari relativi a tale periodo, la differenza, se positiva, tra quanto addebitato al cliente nel periodo di fatturazione applicando l'opzione tariffaria base prescelta e quanto sarebbe stato addebitato nello stesso periodo applicando l'opzione tariffaria TV1.

73.9 I clienti finali di cui al comma 73.1 che non intendono approvvigionarsi direttamente sul mercato libero comunicano all'Acquirente unico, entro il 30 settembre di ogni anno, informazioni dettagliate, corredate di ogni idonea documentazione di riscontro, in ordine alle caratteristiche della fornitura e ai previsti consumi di energia elettrica ammessa a regime tariffario agevolato, con riferimento all'anno successivo.

73.10 L'Acquirente unico predispone e avvia procedure concorsuali per l'aggiudicazione dei contratti di fornitura di energia elettrica ai beneficiari dei regimi tariffari speciali che non intendono approvvigionarsi direttamente sul mercato libero, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e nel rispetto dei criteri delineati nel comma 73.11.

73.11 Le procedure concorsuali di cui al comma 73.10 sono configurate come aste al ribasso rispetto ad un prezzo base d'asta pari al prezzo di fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato. Nell'ambito di tali procedure, l'Acquirente unico può aggregare la domanda di energia elettrica dei beneficiari dei regimi tariffari speciali. In esito a ciascuna procedura, a parità di prezzo offerto, l'Acquirente unico identifica gli assegnatari e le quantità di riferimento oggetto di ciascun contratto sulla base di un criterio *pro*-rata.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

2.1 Le disposizioni di cui ai commi 1.2 e 1.3 del presente provvedimento si applicano con decorrenza dal bimestre settembre-ottobre 2004. I commi 73.10 e 73.11 del Testo integrato si applicano con riferimento alle forniture di energia elettrica per l'anno 2005 ai soggetti di cui al comma 73.1 del Testo integrato. Il comma 73.3 del Testo integrato, nella formulazione di cui al presente provvedimento, si applica ai clienti finali di cui al comma 73.1 del Testo integrato, con decorrenza dal bimestre settembre-ottobre 2004.

2.2 I clienti finali di cui al comma 73.1, lettera *b)* del Testo integrato possono chiedere alla Cassa la corresponsione della componente compensativa di cui all'art. 73 del Testo integrato con decorrenza dal bimestre settembre-ottobre 2004, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria. In tal caso, la componente compensativa è calcolata, per l'anno 2004, con riferimento ai contratti attualmente in esecuzione, ed è loro corrisposta in relazione all'energia elettrica consumata dall'entrata in vigore del decreto 6 febbraio 2004, secondo le modalità previste dal presente provvedimento. Anche le somme relative al periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto 6 febbraio 2004 e il 31 agosto 2004, possono essere erogate a titolo di acconto e salvo conguaglio.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Il Testo integrato è pubblicato nel sito internet dell'Autorità con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento.

Milano, 9 agosto 2004

Il presidente: ORTIS

04A09171

DELIBERAZIONE 2 settembre 2004.

Modifiche della deliberazione n. 26/01 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di organizzazione e funzionamento dell'Autorità medesima. (Deliberazione n. 149/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 settembre 2004;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la deliberazione 11 dicembre 1996, n. 05/96 (di seguito: deliberazione n. 05/96).

Vista la deliberazione 20 febbraio 2001, n. 26/01 (di seguito: deliberazione n. 26/01) e successive modificazioni.

Vista la deliberazione 1° aprile 2004, n. 51/04.

Ritenuta l'opportunità di apportare alcune modificazioni al predetto regolamento, al fine di migliorarne il tenore letterale e, al contempo, di introdurre qualche adeguamento organizzativo;

Delibera:

All'allegato *A* della deliberazione n. 26/01 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. L'art. 1 è così sostituito:

«Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento:

a) con il termine "Autorità" si fa riferimento all'organo collegiale composto dal Presidente e dai componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

b) con il termine "Componente" si fa riferimento al Presidente o agli altri membri dell'Autorità, effettivamente immessi nell'esercizio delle funzioni, a seguito del perfezionamento del procedimento di nomina, e per l'intera durata di effettiva preposizione all'ufficio;

c) con il termine "legge n. 481/1995" si fa riferimento alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

d) con l'espressione pubblicità per il mezzo del "bollettino di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 481/1995", si fa riferimento anche alla pubblicazione di atti e procedimenti nel sito dell'Autorità medesima».

2. All'art. 2 il comma 1 è così sostituito: «1. Nella prima riunione alla quale partecipano, il Presidente e i Componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni d'incompatibilità, di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995».

3. All'art. 3, comma 2, la parola «Membro» è sostituita da «Componente».

4. Il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente: «2. Le riunioni dell'Autorità sono, di norma, settimanali. Le convocazioni sono comunicate non oltre il giorno che precede la riunione, salvo motivate ragioni d'urgenza. Ciascun componente ha diritto di chiedere al Presidente l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno; può, altresì, chiedere motivatamente la convocazione dell'Autorità, specificando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Quando la richiesta proviene dalla maggioranza dei componenti, l'argomento è iscritto all'ordine del giorno e il Presidente provvede a convocare l'adunanza».

5. Il comma 3 dell'art. 4 è sostituito dal seguente: «3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è trasmessa contestualmente alla convocazione. Tale documentazione può essere integrata, nel corso della riunione, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.».

6. Il comma 4 dell'art. 4 è sostituito dal seguente: «4. Nel corso della riunione può darsi luogo alla variazione dell'ordine del giorno con il voto unanime dei componenti.».

7. Il comma 1 dell'art. 7 è sostituito dal seguente: «1. Il verbale della riunione, se non già approvato al termine della riunione stessa, è trasmesso al Presidente, ai Componenti e al Direttore generale almeno il giorno precedente la successiva riunione ed è approvato nel corso di questa».

8. Il comma 7 dell'art. 10 è sostituito dal seguente: «7. Può essere istituito un ufficio con compiti di assistenza all'Autorità nell'esercizio delle sue competenze».

La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente deliberazione è pubblicata, altresì, sul sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it), unitamente alla ripubblicazione della deliberazione n. 26/01, nel testo derivante dalle modificazioni apportate dalla presente deliberazione.

Milano, 2 settembre 2004

Il presidente: ORTIS

04A09173

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 settembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2238
Yen giapponese	134,19
Corona danese	7,4383
Lira Sterlina	0,68480
Corona svedese	9,1175
Franco svizzero	1,5417
Corona islandese	87,74
Corona norvegese	8,3980
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57700
Corona ceca	31,397
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6613
Lira maltese	0,4282
Zloty polacco	4,3625
Leu romeno	41183
Tallero sloveno	239,9500
Corona slovacca	39,955
Lira turca	1829700
Dollaro australiano	1,7502
Dollaro canadese	1,5889
Dollaro di Hong Kong	9,5456
Dollaro neozelandese	1,8510
Dollaro di Singapore	2,0669
Won sudcoreano	1400,27
Rand sudafricano	8,0188

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A09229

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Avviso relativo al trasferimento del regime di deposito franco della società «Aeroporti di Roma S.p.a.»

Con decreto interministeriale 8 settembre 2004, la società «Aeroporti di Roma S.p.a.» viene autorizzata a trasferire il regime di deposito franco, già istituito presso l'Aeroporto di Fiumicino (Roma), nella nuova struttura Cargo City costruita nello stesso Aeroporto.

04A09211

AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato di rettifica relativo al modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale», con le relative istruzioni per la compilazione, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 2 agosto 2004.

Nel modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale», approvato con provvedimento 2 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 19 agosto 2004:

a) nelle «Istruzioni», pagina 33 della *Gazzetta Ufficiale*, alla voce «Attribuzione perdite»,

nel primo periodo, le parole «La casella va compilata nei soli casi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell'opzione indicando il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue», si intendono sostituite dalle seguenti: «La casella va compilata, ai sensi dell'art. 5 del decreto, indicando il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell'opzione»;

nell'ultimo periodo, le parole «dalla precedente», si intendono sostituite dalle seguenti: «dalle precedenti»;

b) nell'«Allegato - Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale», pagina 45 della *Gazzetta Ufficiale*, colonna «Controlli bloccanti», al rigo CN001007 e ai righi da CN001010 a CN001015, le parole «Dato obbligatorio se la tipologia di comunicazione assume i valori 3 o 4, negli altri casi non deve essere presente», si intendono soppresse.

04A09230

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401221/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 9 2 0 *

€ 0,77